

Illustre Dottore
Francesco MERLONI
Ministro dei Lavori Pubblici
Piazzale Porta Pia
ROMA

Illustre Ministro,

con riferimento alla richiesta di parere in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'istituto dell'Albo nazionale dei costruttori, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene il sistema di certificazione pubblica, disciplinato dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, non idoneo a garantire della qualificazione delle imprese partecipanti alle gare per l'assegnazione di appalti di opere pubbliche.

Infatti, in assenza di un'adeguata revisione nel tempo dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e di specifici interventi di aggiornamento periodico degli elenchi, tale strumento non consente di assicurare un sufficiente grado di corrispondenza tra il possesso dell'iscrizione stessa e l'effettiva affidabilità tecnica ed economico-finanziaria delle imprese.

Accade così che l'iscrizione all'Albo sia spesso conservata indipendentemente da un puntuale controllo circa l'effettiva permanenza dei corrispondenti requisiti di idoneità, mentre i tempi estremamente lunghi necessari per l'espletamento delle procedure di iscrizione introducono un meccanismo di restrizione delle opportunità di accesso di nuovi operatori nel settore, sostanzialmente arbitrario e discriminatorio.

Il sistema, quindi, oltre a generare concrete ma ingiustificate rendite di posizione a vantaggio delle imprese già iscritte, tende nel complesso a produrre effetti distorsivi sulle procedure di selezione preventiva delle imprese e quindi sulle condizioni di concorrenza in sede di aggiudicazione dei contratti.

In merito alla concreta utilità dell'Albo rispetto a finalità di tutela e di garanzia dell'Amministrazione, occorre del resto osservare che tale utilità risulta ulteriormente circoscritta dal regolamento adottato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, per garantire l'omogeneità dei comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi e degli avvisi di gara. Per l'accertamento dell'idoneità tecnica ed economica delle imprese, il citato regolamento prevede infatti il possesso di requisiti ben più articolati oltre alla semplice iscrizione all'Albo, la cui sufficienza, ai fini dell'ammissione alle gare, resta limitata ai soli appalti di lavori di importo pari o inferiore ad un milione di ECU.

Va infine segnalato che l'interesse pubblico alla regolare e corretta esecuzione delle opere da parte delle imprese, può trovare migliore tutela mediante l'imposizione, a carico dell'appaltatore, dell'obbligo di fornire all'Amministrazione specifiche garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, dirette a coprire gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali ed estinguibili solo ad avvenuta approvazione del collaudo. L'impiego di tali garanzie consentirebbe tra l'altro di affidare almeno in parte al mercato una funzione di controllo circa il grado di accuratezza dei progetti e la qualificazione tecnica e finanziaria delle imprese incaricate della loro realizzazione. In quanto solidalmente responsabili, gli istituti assicurativi e bancari verrebbero infatti ad assumere un interesse immediato e diretto alla preliminare ed attenta valutazione del lavoro progettuale, alla scrupolosa selezione delle imprese, nonché al costante monitoraggio dei comportamenti di queste ultime durante l'intero svolgimento del rapporto contrattuale.

Mi è gradita l'occasione per porgerLe i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *